



Associazione Intercomunale per Esercizio Sociale  
Consorzio per i Servizi alla Persona

REGOLAMENTO  
DEL SERVIZIO  
DI ASSISTENZA DOMICILIARE  
INTEGRATA

## **SOMMARIO**

<b>ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>ART. 2 - DEFINIZIONE</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>ART. 3 – CONTENUTI E ARTICOLAZIONE DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>ART.4 - PERSONALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</b>	<b>Pag. 4</b>
<b>ART. 5 - UTENZA E REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLE PRESTAZIONI</b>	<b>Pag. 5</b>
<b>ART.6 - PRESTAZIONI DEL SERVIZIO</b>	<b>Pag. 6</b>
<b>ART.7 - PROCEDURE PER L'AMMISSIONE/ ISTRUTTORIA</b>	<b>Pag. 8</b>
<b>ART.8 – DOCUMENTAZIONE</b>	<b>Pag. 9</b>
<b>ART.9 - CRITERI DI PRIORITA' PER L'AMMISSIONE</b>	<b>Pag. 9</b>
<b>ART.10 - CONTRIBUZIONE E DETERMINAZIONI PER L'UTENTE</b>	<b>Pag. 9</b>
<b>ART.11 - PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE</b>	<b>Pag.10</b>
<b>ART.12 - NORME FINALI</b>	<b>Pag.10</b>

## **ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina , nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa e dello Statuto AIPES, l'attività di assistenza domiciliare integrata.

## **ART. 2 DEFINIZIONE**

L'Assistenza domiciliare è un servizio sociale di base costituito da un insieme di interventi e prestazioni di carattere socio-assistenziale, anche temporanei, erogati prevalentemente presso il domicilio dell'utente.

La finalità del servizio è quella di prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno e di disagio, favorire l'integrazione familiare e sociale, evitare l'allontanamento dell'utente dal proprio ambiente di vita e sostenerlo in relazione alle difficoltà insite della sua condizione.

Pertanto gli obiettivi del servizio sono:

- favorire l'autonomia della persona, la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale anche in situazioni di disagio;
- tutelare la salute psico-fisica sia in senso preventivo che di recupero e mantenimento delle residue capacità funzionali e della vita di relazione;
- limitare l'allontanamento dall'ambiente familiare e sociale alle sole situazioni di grave dipendenza, per le quali la permanenza nel proprio ambiente costituirebbe fattore di eccessivo disagio e deterioramento riducendo il ricorso all'ospedalizzazione impropria ed evitando, per quanto possibile il ricovero in strutture residenziali;
- favorire la responsabilizzazione dei familiari e della comunità attraverso varie forme di sensibilizzazione e coinvolgimento;
- favorire la partecipazione degli utenti alle scelte organizzative e attuative del servizio di assistenza familiare e domiciliare, attraverso i rappresentanti delle organizzazioni sociali e delle associazioni relative;
- la prevenzione ed il contrasto dei processi di emarginazione sociale e di condizioni di isolamento, di solitudine e di bisogno, ed il miglioramento della qualità della vita in generale.

## **ART. 3 CONTENUTI E ARTICOLAZIONE DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE**

L'Assistenza domiciliare è erogata dall'AIPES per conto dei Comuni aderenti tramite personale qualificato alle proprie dipendenze e/o attraverso convenzioni con istituzioni private anche a carattere cooperativo, con associazioni di volontariato e fondazioni che svolgano attività assistenziale.

Si avvale inoltre della collaborazione di personale AUSL di riferimento in particolare del medico generico e/o specialista, dell'assistente sociale, dell'infermiera professionale e del terapeuta della riabilitazione, nell'ottica e nel rispetto di quell'integrazione tra i servizi sociali e sanitari di cui l'AIPES è il capofila del Distretto Socio-Sanitario "FR/C" di Sora.

Si articola in una serie di interventi e prestazioni rivolte alla persona e al suo ambiente di vita. Si esplica operativamente su quattro livelli:

- **livello territoriale**: si avvale dell'operatore domiciliare che esplica concretamente il servizio, dell'assistente sociale AUSL, dell'assistente sociale AIPES - che ha compiti di coordinamento a livello tecnico - del medico di famiglia, del medico specialista, dell'infermiera e del terapeuta della riabilitazione;
- **livello decentrato**: è la rete degli **Sportelli Sociali** che l'AIPES ha attivato presso le sedi centrali dei Comuni aderenti. E' compito dello Sportello Sociale l'istruzione delle pratiche, la pubblicizzazione e l'informazione presso l'utenza del Comune di riferimento ;
- **livello centrale**: ha il suo riferimento nell'**Ufficio di Coordinamento Sociale** composto da un Assistente Sociale AIPES, un Assistente Sociale AUSL, da un medico del C.A.D. e/o del servizio di riferimento specialistico e dal Direttore Generale dell'AIPES.  
E' compito dell'Ufficio di Coordinamento Sociale la verifica del servizio reso, anche in accordo con eventuali istituzioni private a carattere cooperativo a cui potrebbe essere affidato lo stesso;
- **livello orizzontale**: raccordo di rete territoriale. Il servizio di assistenza domiciliare opera in stretto raccordo con la rete dei servizi socio-sanitari operanti nel territorio, che, direttamente o indirettamente, rispondono ai bisogni dei soggetti considerati nel presente regolamento.

#### **ART.4**

#### **PERSONALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

Sono operatori del servizio di assistenza domiciliare:

- Addetto all'assistenza familiare: è un operatore polivalente.  
Ha il compito di svolgere tutte quelle funzioni a carattere socio-ambientale previste dal successivo art.6 in collaborazione con gli altri operatori del servizio.
- Addetto all'assistenza domiciliare: è un operatore polivalente.  
Ha il compito di svolgere tutte quelle funzioni a carattere sanitario e socio-assistenziale previste dal successivo art.6 in collaborazione con gli altri operatori del servizio.

- Assistente Sociale dell'AIPES: è l'operatore che ha compiti di istruzione delle pratiche dal punto di vista tecnico, deve cioè reperire tutte le **informazioni di tipo più specificamente sociale** al fine di formulare un progetto di intervento da sottoporre all'Ufficio di Coordinamento Sociale. Si occupa inoltre della verifica e del controllo del servizio reso all'utenza;
- Assistente Sociale dell'AUSL territoriale: è un operatore che ha compiti di istruzione delle pratiche dal punto di vista tecnico, deve cioè reperire tutte le **informazioni di tipo più specificamente sanitario** al fine di formulare un progetto di intervento da sottoporre all'Ufficio di Coordinamento Sociale;
- Medico di famiglia: per interventi di primo soccorso domiciliare e Medico specialista per terapie mirate ai bisogni dell'utente, entrambi di concerto con l'operatore domiciliare;
- Infermiere professionale dell'AUSL territoriale: è un operatore che ha il compito di fornire agli utenti le prestazioni infermieristiche stabilite dal Servizio di Medicina di Base dell'AUSL competente;
- Terapista della riabilitazione: opera e svolge la sua funzione su soggetti sia con difficoltà deambulatorie che affetti da patologie o situazioni di disagio fisico o psichico - temporaneo o definitivo - che abbisognano di interventi riabilitativi.

Sono in più abilitati ad intervenire nel servizio - qualora l'Ufficio di Coordinamento lo ritenesse opportuno - altri tecnici professionisti del settore, qualificati per interventi a carattere sociale e/o sanitario non menzionati.

## **ART. 5**

### **UTENZA E REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLE PRESTAZIONI**

Sono ammessi alle prestazioni di assistenza domiciliare i cittadini residenti nel comprensorio dei Comuni aderenti all'AIPES, che si trovino in condizioni di particolare bisogno.

L'assistenza domiciliare è rivolta in specie:

1. alle persone anziane (di norma al compimento del 65° anno di età) che vivano soli o in coppia o anche in famiglia quando quest'ultima non sia in grado (anche temporaneamente) di garantire da sola l'aiuto necessario;
2. alle persone non autosufficienti anche per difficoltà momentanee;
3. minori e nuclei familiari a rischio sociale;
4. ai minori che si trovino in una momentanea assistenza inadeguata;

5. alle persone con disabilità fisica o psichica - indipendentemente dall'età - non autosufficienti per cui si riveli essenziale un supporto per l'autonomia personale e di relazione, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei limiti dei compiti attribuiti agli Enti locali da detta legge.

Fermo restante i requisiti predetti, l'erogazione del servizio spetta anche agli stranieri e agli apolidi residenti o aventi stabile dimora nel territorio comprensoriale, nonché ai cittadini non residenti che si trovino occasionalmente in detto territorio, limitatamente a prestazioni di carattere urgente.

## **ART.6 PRESTAZIONI DEL SERVIZIO**

Il servizio di assistenza domiciliare assicura le seguenti prestazioni:

*a) prestazioni riferite al contesto di vita dell'utente:*

- aiuto per la cura ed igiene della persona;
- aiuto per il governo dell'alloggio e per le attività domestiche;
- cura delle condizioni igieniche dell'alloggio con particolare riferimento a quelle destinate a funzioni primarie (camera, cucina, bagno);
- cambio e lavaggio della biancheria con utilizzo di macchinari in possesso dell'utente;
- rifacimento/cambio del letto;
- preparazione dei pasti;
- acquisto generi alimentari, medicinali ove possibile, materiali igienico sanitari;
- indicazione sulle corrette norme igienico-sanitarie;
- interventi per favorire la promozione, il sostegno e l'integrazione sociale a livello familiare ed extra familiare;
- stimolo alla comunicatività ed alla socializzazione;
- coinvolgimento di parenti amici, vicini;
- rapporti con strutture ricreative e culturali del territorio;
- svolgimento di piccole commissioni;
- disbrigo pratiche varie;
- guida nei rapporti con il medico di fiducia, con i Presidi sanitari e con gli Uffici Pubblici;
- accompagnamento per visite mediche e terapia presso ambulatori e ospedali;
- aiuto nell'impostazione ed evasione di pratiche amministrative, pensionistiche e previdenziali di interesse dell'utente (segretariato sociale);
- aiuto al mantenimento di abilità (uso del telefono, elettrodomestici, autobus, ecc.);
- informazioni circa i servizi presenti sul territorio;

- interventi tesi a ridurre la situazione di solitudine e di emarginazione;
- interventi tesi ad attivare, rafforzare, stimolare i rapporti di relazione e aiuto della famiglia, del vicinato, del volontariato e di tutte le risorse presenti sul territorio - a supporto dell'assistente sociale - al fine di evitare che l'intervento pubblico si sostituisca completamente alle fondamentali figure di riferimento che, ove esistono, restano comunque i familiari;
- aiuto per un corretto utilizzo dell'eventuale servizio di telesoccorso;
- ogni altra prestazione socio-assistenziale atta a rispondere al bisogno;

b) prestazioni riferite alla persona al proprio domicilio:

- aiuto nell'attività della persona;
- aiuto ad alzarsi dal letto in caso di utenti collaborativi;
- aiuto nella vestizione;
- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- aiuto per una corretta deambulazione;
- uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare;
- mobilitazione della persona con difficoltà fisiche/motorie, con uso degli appositi ausili (sollevatore);
- aiuto volto alla tutela igienico-sanitaria;
- controllo piano alimentare;
- interventi di pedicure con supporto di un podologo;
- rilevamento della temperatura del polso e assistenza per la corretta somministrazione delle prescrizioni farmacologiche;
- opportuna segnalazione di sintomi e malattie;
  
- prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione complementari alle attività assistenziali;
- segnalazione agli operatori sanitari e sociali di anomalie evidenziate nel corso delle attività lavorative ed i problemi che comportino interventi e programmi esterni;

c) prestazioni riferite in particolare agli anziani ed ai portatori di disabilità non deambulanti al proprio domicilio;

- informazione dell'utente rispetto alle possibilità di assistenza e cura offerte dai servizi distrettuali AUSL;
- attivazione dei servizi disponibili nel territorio perché intervengano presso il domicilio dell'utente;
- la sollecitazione dell'intervento dell'associazionismo di solidarietà sociale nei confronti dell'utente;
- sollecitazione, affiancamento e sostegno alla famiglia;

Per tutti gli interventi o prestazioni di accompagnamento e/o disbrigo pratiche dell'utente, non è previsto l'utilizzo del mezzo dell'operatore.

## ART.7 PROCEDURE PER L'AMMISSIONE/ ISTRUTTORIA

Nell'ottica di quell'efficacia, efficienza ed economicità del servizio reso per conto dei Comuni aderenti, l'AIPES mira ad organizzare un servizio di assistenza domiciliare centralizzato per tutti gli Enti locali aderenti.

Pertanto prevede per il conseguimento di quanto esposto, l'indizione di una gara per lo svolgimento del servizio, per tutti i Comuni del comprensorio AIPES.

L'istruttoria della pratica, a livello tecnico è svolta dall'Ufficio di Coordinamento Sociale, sia in considerazione della documentazione prodotta e presentata dall'utente, sia attraverso visite domiciliari presso il domicilio dell'utente per interventi di verifica, ove si rendesse necessario.

Il cittadino che richiede le prestazioni di assistenza domiciliare o chi agisce per esso, presenta domanda in carta semplice - su apposito modulo prestampato - corredata della documentazione di cui al successivo art.8, al Comune di residenza.

L'Ufficio di Coordinamento Sociale effettuerà le opportune indagini volte ad appurare:

- lo stato di bisogno del richiedente;
- la situazione sociale e familiare;
- il reddito del nucleo familiare.

Effettuate le indagini del caso l'Assistente Sociale formulerà, un progetto che specifichi:

- il tipo di intervento necessario;
- l'impegno orario previsto per un massimo di cinque ore settimanali di assistenza salvo casi eccezionali da valutare singolarmente.

Tale progetto sarà sottoposto all'esame dell'Ufficio di Coordinamento Sociale che valuterà la richiesta sulla base dei criteri di priorità previsti dal presente Regolamento.

Successivamente le proposte con relativa graduatoria, dell'Ufficio di Coordinamento Sociale saranno presentate all'AIPES per l'apposito atto deliberativo.

Per la gestione dell'urgenza possono essere seguite le seguenti procedure:

1. si scalano le ore dell'utenza già assistita in modo equanime e si ripartiscono sulle urgenze;
2. si inserisce il nuovo assistito nella graduatoria in considerazione della gravità del caso. Questo intervento sulla graduatoria fa scalare gli assistiti che potrebbero perdere temporaneamente il diritto all'assistenza;
3. si aumenta il *monteore* di assistenza, incrementando la prestazione.



## **ART.8 DOCUMENTAZIONE**

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

- certificato del medico di base e/o di altri specialisti;
- certificato ISEE del nucleo familiare dell'anno fiscale precedente;
- autocertificazione dello stato di famiglia e di residenza;
- eventuali certificati e/o verbali di invalidità;
- ogni altro elemento utile.

Al momento dell'accoglimento della domanda l'utente dovrà sottoscrivere l'accettazione del pagamento della quota, che eventualmente dovrà corrispondere in base all'entità del proprio reddito e l'impegno a comunicare ogni variazione che possa comportare una modifica nell'entità della contribuzione.

Le domande vanno revisionate entro il 30 settembre di ogni anno.

## **ART.9 CRITERI DI PRIORITA' PER L'AMMISSIONE**

Lo stato di bisogno costituisce il criterio principale.

Pertanto è necessario tenere conto dei vari gradi di non autonomia del richiedente, della presenza di malattie invalidanti e della sua situazione familiare e sociale.

Il reddito non costituisce criterio principale di priorità, ma rappresenta un elemento importante per valutare le possibilità di soluzioni alternative all'intervento pubblico quando sono presentate più richieste anche di diversa gravità e non si hanno le risorse per accoglierle tutte.

A parità di bisogno viene data la priorità al titolare del reddito del nucleo familiare più basso.

## **ART. 10 CONTRIBUZIONI E DETERMINAZIONI PER L'UTENTE**

L'utente dei servizi, al momento dell'inserimento è tenuto ad un versamento di 10,00 EURO come tassa per la fruizione del servizio reso dall'AIPES.

Tale tassa è annuale e deve avvenire entro i 10 giorni dall'attivazione del servizio, sul c/c postale n. 24185043 intestato ad AIPES con la seguente causale: "Iscrizione SAD anno....."

Inoltre l'utente deve contribuire alla spesa del servizio attraverso una quota mensile, da versare entro i primi 10 giorni del mese, direttamente all' Aipes\*, stabilita in base al reddito ISEE del nucleo familiare, come dalla seguente tabella:

\* modificato con Deliberazione dell' Assemblea dei Sindaci dell' Aipes n. 11 del 25/10/2017

<b><u>ISEE</u></b> <b><u>FASCE DI REDDITO</u></b>	<b><u>CONTRIBUZIONE</u></b> <b><u>PER OGNI ORA DI ASSISTENZA</u></b> <b><u>EURO</u></b>
0,00 - 5.000,00	Esente
5.000,01 - 6.500,00	0,50
6.500,01 - 8.000,00	1,00
8.000,01 - 9.500,00	1,50
9.500,01 - 11.000,00	2,00
11.000,01 - 12.500,00	2,50
12.500,01 - 14.000,00	3,00
14.000,01 - 15.500,00	3,50
15.500,01 - 17.500,00	4,00
17.500,01 - 19.000,00	4,50
Oltre 19.000,00	5,00

### **ART.11** **PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE**

Il mancato rispetto dei termini di pagamento costituisce per l'utente motivo sufficiente per la sospensione dell'erogazione della prestazione e per l'avvio della procedura di sollecito e recupero di quanto dovuto, fatta eccezione per casi in emergenza temporanea che saranno valutati singolarmente.

Le procedure di recupero vengono messe in atto anche nei casi di accertamento della non veridicità della situazione economica dichiarata.

Il mancato pagamento di quanto dovuto entro i termini indicati nel sollecito comporterà l'automatica rinuncia definitiva dell'utente al servizio.

### **ART.12** **NORME FINALI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme delle vigenti leggi, che direttamente o indirettamente, disciplinano la materia.